



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 4 del 29/07/2014

SOMMARIO

[APPALTI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO](#)

[PLURI EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI REIMPIEGO DI LAVORATORI IN CIG, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE](#)

[RIDUZIONE DEI PREMI INAIL](#)

[PREMI DI PRODUTTIVITÀ E SGRAVI CONTRIBUTIVI](#)

[ASSISTENZA FISCALE 2014 – ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA](#)

[ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE](#)

[OBBLIGO DI FRUIZIONE DELLE FERIE E CONTRIBUTIONE SUI RESIDUI](#)

[FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE E RESIDUALE](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2014](#),
[AGOSTO 2014](#) PRIMI GIORNI [SETTEMBRE 2014](#)



APPALTI E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il contratto di appalto, così come il contratto d'opera o di somministrazione, sono molto diffusi sia per l'esecuzione di opere che per la fornitura di servizi.

Il ricorso a tali tipologie contrattuali impone però al committente di verificare il possesso di determinati requisiti in capo all'impresa appaltatrice o al lavoratore autonomo cui vengono affidati i lavori.

La risposta ad interpello n. 3 del 27 marzo 2014 ci dà l'occasione di ricordare tali obblighi il cui mancato rispetto è pesantemente sanzionato.

☞ **Il committente, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.**

Un decreto ministeriale avrebbe dovuto dettare le modalità da seguire per procedere a tale verifica.

Poiché tale decreto non è mai stato emanato, è stato presentato un interpello per capire quali siano in concreto le modalità da seguire per adempiere tale prescrizione.

Il Ministero del lavoro ha precisato che, in attesa dell'emanazione di tale decreto, il committente verifica il possesso dei requisiti di idoneità mediante:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

Nella risposta all'interpello il Ministero precisa che **la redazione del Duvri** (documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) **è a carico del committente** il quale potrà chiedere all'appaltatore le informazioni necessarie. Copia del Duvri deve essere allegato al contratto di appalto.

Non è richiesta la copia dei certificati di idoneità dei lavoratori che verranno impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Con l'occasione si ricorda che i contratti di appalto, subappalto o somministrazione devono riportare, a pena di nullità, i costi sostenuti e le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

SANZIONI

Il committente che omette la verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da euro 1.096 a euro 5.260,80.



**PLURI EFFICACIA DELLE COMUNICAZIONI
OBBLIGATORIE IN CASO DI REIMPIEGO DI
LAVORATORI IN CIG, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE**

Il D.l. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, ha espressamente disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, variazione, proroga del rapporto di lavoro subordinato e autonomo in forma coordinata e continuativa anche a progetto, di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, di socio di cooperativa, inviate dal datore di lavoro ai competenti servizi per l'Impiego, sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi comunicativi nei confronti dei vari istituti sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

Tale disposizione fa venir meno l'obbligo, posto a carico dei lavoratori, di comunicare l'avvio di una prestazione lavorativa durante un periodo di sospensione per cig, durante la mobilità o durante un periodo di disoccupazione.

Si ricorda che i dipendenti, durante la fruizione degli ammortizzatori sociali (cig, cigs, mobilità, Aspi) possono occuparsi presso altro datore di lavoro sospendendo la prestazione previdenziale. Tale facoltà prevedeva un obbligo comunicativo da parte del lavoratore che ora viene meno grazie a questa disposizione.

Nel merito l'INPS ha emanato la circolare n. 57 del 6 maggio 2014 con la quale precisa gli ambiti nei quali incide la norma citata.

7,32/2*,\$# ,#5 (67\$=,21 (# 35 (9,' (1=,\$/(#	() ,&\$&,\$# (//\$#&20 81 ,&\$=,21 (# (/# ' \$725 (# ,#\$9252#
Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, disoccupazione	La comunicazione inviata dal datore di lavoro che occupa un lavoratore durante i periodi di fruizione di queste prestazioni vale anche per le comunicazioni dovute dal dipendente.
Indennità di mobilità anche in deroga, corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, trattamenti speciali per l'edilizia	La comunicazione di assunzione durante la fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale per l'edilizia esenta il lavoratore dall'inviare la comunicazione all'INPS. Tale disposizione vale anche nel caso in cui il dipendente, dopo avere percepito in unica soluzione l'indennità di mobilità, si rioccupi entro 24 mesi

Per il lavoratore posto in disoccupazione che percepisce l'indennità Aspi o mini Aspi, che si occupa con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, pur non dovendo comunicare l'instaurazione del rapporto, dovrà comunque comunicare all'INPS, entro un mese dall'inizio del rapporto, il reddito annuo presunto che riceverà dal nuovo rapporto di collaborazione.

Quanto sopra al fine di consentire all'INPS di determinare l'eventuale indennità residua spettante.

ESCLUSIONI

Rimangono esclusi da tale disciplina tutti i rapporti di lavoro che non sono oggetto di comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore di lavoro.



Per questo motivo la circolare in esame elenca i casi in cui il lavoratore dovrà continuare a fornire la comunicazione di nuovo lavoro all'INPS:

- pubblico impiego non privatizzato;
- lavoro autonomo;
- lavoratori assunti temporaneamente dalle agenzie di somministrazione;
- per i lavoratori occupati in agricoltura è necessario integrare la comunicazione inviata dal datore di lavoro con i dati delle giornate effettivamente lavorate che possono determinare la sospensione della prestazione. I lavoratori dovranno quindi integrare le suddette comunicazioni;
- lavoratori occupati all'estero da datore di lavoro straniero.

La circolare INPS contempla anche il caso in cui il datore di lavoro, pur obbligato, non invii la prevista comunicazione preventiva di assunzione. Ebbene, l'Istituto ricorda che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro copia della comunicazione di assunzione. Questo gli consente di verificare l'adempimento effettuato dal nuovo datore di lavoro in assenza del quale si considera omessa anche la sua comunicazione all'Istituto con conseguente perdita delle prestazioni. In tal caso l'obbligo comunicativo ricade nuovamente sul lavoratore.

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL

In forza delle disposizioni contenute nell'art. 1 c. 128 della legge di stabilità 147/2013, l'INAIL ha disposto la riduzione percentuale dell'importo dei premi dovuti in ragione del 14,17%.

Tale sconto si applica in base all'andamento infortunistico registrato nel triennio precedente l'anno di decorrenza.

A tal fine l'INAIL prende a base i dati rilevati e utilizzati per l'applicazione dell'oscillazione del tasso medio di tariffa.

Nella tabella che segue riepiloghiamo il metodo di oscillazione dei tassi di tariffa e il riconoscimento del nuovo sconto.

a) Attività che hanno avuto inizio da oltre un biennio	In questo caso l'INAIL verifica automaticamente l'andamento infortunistico registrato in azienda e calcola automaticamente il tasso di tariffa applicabile; ove l'andamento infortunistico sia stato positivo e abbia determinato una diminuzione del tasso applicabile, l'INAIL riconosce anche lo sconto del 14,17%.
b) Attività che hanno avuto inizio da meno di un biennio	In questo caso l'INAIL non è in possesso dei dati necessari a verificare l'andamento infortunistico e, pertanto, la diminuzione del tasso è subordinata al rispetto integrale delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. <u>Per questo motivo sia l'oscillazione del tasso di tariffa che il riconoscimento dello sconto del 14,17% è subordinato alla presentazione di specifica istanza con la quale il datore di lavoro dichiara il rispetto delle norme di sicurezza.</u>



Al fine della presentazione dell'istanza di riduzione del tasso nei primi due anni di attività di cui al punto b) della tabella, i soggetti interessati dovranno compilare on line il modello OT20 che è stato adeguato per il riconoscimento del nuovo sconto del 14,17%.

L'INAIL, nel merito, ha pubblicato la circolare n. 25 del 7 maggio 2014 e le istruzioni operative del 9 maggio 2014 con le quali precisa che il modulo di domanda compilabile nel sito dell'Istituto, risulta già precompilato in base alla tipologia di polizza presente nella posizione aziendale.

In particolare, poiché per i premi speciali (per es.: premi artigiani) non viene riconosciuta l'oscillazione del tasso in base all'andamento infortunistico registrato, la domanda sarà già impostata con la sola richiesta di applicazione dello sconto di cui alla l. n. 147/2013.

Va precisato che lo sconto di cui al punto b) viene applicato, qualora spettante, a partire dalla data di presentazione dell'istanza.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ E SGRAVI CONTRIBUTIVI

Il D.M. 14 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. del 29 maggio 2014, fissa i parametri per la decontribuzione dei premi di produttività erogati nel 2013 in adempimento a contratti collettivi di secondo livello che devono essere stati depositati presso la D.T.L. entro il 28/06/2014.

Si ricorda che detti premi devono essere incerti nella corresponsione e nell'ammontare e devono essere correlati ad incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività.

Anche quest'anno il Decreto fissa il limite di retribuzione variabile che può essere assoggettata allo sgravio al 2,25% della retribuzione contrattuale percepita nel 2013 da ciascun lavoratore.

Nel merito l'INPS ha emanato la circolare n. 78 del 17 giugno 2014 nella quale conferma la misura dello sgravio che è totale per i contributi a carico dei dipendenti ed è pari a 25 punti percentuali per l'aliquota a carico dei datori di lavoro.

La concessione del beneficio è sottoposta alla regolarità contributiva e al rispetto delle condizioni necessarie al rilascio del Durc.

La richiesta dello sgravio dovrà essere inoltrata all'INPS esclusivamente per via telematica secondo le indicazioni fornite dal citato D.M.

Nelle domande dovranno essere indicati i seguenti dati:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la tipologia di contratto (aziendale/territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
- la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente;
- l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;

Una volta inviata la domanda di sgravio l'Inps effettuerà in seguito alle quali l'Istituto effettuerà le verifiche e determinerà la capienza dei fondi a disposizione rispetto alle domande pervenute.

In caso di incapienza l'Istituto ripartirà le risorse rideterminando lo sgravio ammissibile che verrà comunque riconosciuto, anche se in misura inferiore a quanto previsto, a tutti i soggetti che avranno presentato l'istanza nei termini.

Successivamente l'INPS comunicherà l'esito delle stesse ai soggetti che ne hanno curato l'invio.



**ASSISTENZA FISCALE 2014 – ADEMPIMENTI DEI
SOSTITUTI D'IMPOSTA**

Con l'erogazione delle **retribuzioni di competenza del mese di luglio**, i datori di lavoro dovranno procedere ai conguagli delle imposte a debito o a credito dei dipendenti, così come risulta dai modelli 730-4 che il sostituto o il suo intermediario avranno acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i datori di lavoro sostituti di imposta, o i loro consulenti incaricati, devono scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 730-4 dei propri dipendenti.

A tal fine i datori di lavoro devono inviare all'Agenzia stessa, entro il mese di marzo, la "comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate". La comunicazione va inviata una sola volta salvo comunicare successive variazioni.

Con tale modello può anche essere richiesto che il 730-4 venga inviato direttamente all'intermediario (consulente del lavoro) che cura gli adempimenti per conto del datore di lavoro.

In tali casi il risultato contabile viene reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate nel quale i datori di lavoro, sostituti d'imposta, o gli intermediari incaricati, prelevano direttamente i documenti.

Quest'anno, con D.P.C.M. del 3 giugno 2014, sono stati prorogati i termini per l'assistenza fiscale e, conseguentemente, il calendario risulta essere il seguente:

- 16 giugno 2014 – termine per il lavoratore per la consegna al Caf o al professionista del modello 730;
- 24 giugno 2014 – termine assegnato al Caf o al professionista per la consegna dei risultati dell'assistenza fiscale;
- 08 luglio 2014 – Caf e professionisti trasmettono all'Agenzia delle entrate in via telematica il risultato contabile dell'assistenza fiscale prestata e i 730 elaborati;
- 25 ottobre 2014 (spostato al 27 ottobre perché il 25 cade di sabato) – termine assegnato agli assistiti per presentare al Caf o al professionista una dichiarazione integrativa che determina un rimborso o un minor debito;
- 10 novembre 2014 – i Caf o i professionisti comunicano all'agenzia delle entrate le dichiarazioni integrative.

Si segnalano, oltre alle istruzioni ministeriali reperibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, anche la risoluzione 57/E dell'Agenzia delle entrate.

Quest'anno la novità principale consiste nel fatto che alcuni soggetti privi di sostituto di imposta possono comunque avvalersi dell'assistenza fiscale.

Vale quindi la pena di riassumere brevemente chi può accedere all'assistenza fiscale.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;



- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno i quali possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2014;
 - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2014 e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2013 al mese di giugno dell'anno 2014;
- lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito:

- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

SOGGETTI PRIVI DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente [articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato“.

Nel caso di dichiarazione con saldo a debito il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà, alternativamente:

- a) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate la relativa delega di versamento; in questo caso il contribuente fornirà al CAF o al professionista abilitato:
 - la delega di addebito per il pagamento delle imposte;



- le proprie coordinate bancarie (numero di c/c, IBAN, ecc.).
- b) consegnare al contribuente, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di pagamento, la relativa delega di versamento compilata.

Si precisa che in questo caso i termini di pagamento sono gli stessi previsti per l'Unico.

Nel caso di dichiarazione a credito il rimborso verrà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante bonifico sul conto corrente indicato dal contribuente nella richiesta di rimborso che può essere presentata on line sul sito dell'Agenzia delle entrate oppure recandosi presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Altra novità significativa di quest'anno consiste nei controlli preventivi che verranno posti in essere sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni di imposta per carichi di famiglia anche determinati da rimborsi di imposta relativi ad esercizi precedenti.

In tali casi il sostituto di imposta non riceve il risultato contabile e quindi non procede ad alcun rimborso.

L'Agenzia delle entrate ha sei mesi di tempo dalla scadenza prevista per il termine di trasmissione del 730 per effettuare i controlli finalizzati ed evitare indebiti rimborsi di imposta.

I lavoratori possono comunicare il codice Iban relativo al conto corrente sul quale intendono ricevere il rimborso, una volta che l'Agenzia avrà terminato i controlli, tramite l'apposito modello reperibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dai modelli 730-4 con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, solo qualora abbia ricevuto i 730-4 entro una data utile ai fini dell'elaborazione dello stipendio relativo a tale periodo di paga; in caso contrario eseguirà le operazioni di conguaglio con la prima retribuzione utile successiva alla data di ricevimento del modello.

Si evidenzia che il conguaglio, sia a debito che a credito del lavoratore, non avviene con la retribuzione corrisposta nel mese di luglio ma con la retribuzione di competenza del mese di luglio che, nella maggior parte dei casi, verrà corrisposta nei primi giorni del mese di agosto.

Qualora il 730-4 sia stato reso disponibile e sia stato acquisito dal sito dell'Agenzia delle entrate, i datori di lavoro non dovranno rilasciare alcuna ricevuta.

Viceversa, i datori di lavoro che dovessero ancora ricevere il 730-4 in forma cartacea da un Caf o da un professionista abilitato all'assistenza fiscale, restituiranno copia del modello pervenuto, firmato per ricevuta secondo le istruzioni di norma riportate nelle lettere accompagnatorie di tali modelli.

Il datore di lavoro dovrà restituire immediatamente al Caf o al professionista i modelli 730-4 relativi a soggetti per i quali non è tenuto ad effettuare i conguagli (per esempio: lavoratori con i quali non ha mai avuto rapporti). A tale proposito si ritiene che dovrà essere ritornato direttamente al Caf o al professionista anche il modello pervenuto direttamente dall'Agenzia delle entrate per via telematica. Nel modello 730-4 sono riportati l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del Caf o professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Si sottolinea che, nel caso in cui il CAF trasmetta tardivamente il modello 730-4 e il sostituto di imposta non sia di conseguenza in grado di procedere alle operazioni di conguaglio con la



retribuzione di competenza del mese di luglio, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere all'addebito della sanzione per tardivo versamento della eventuale imposta a debito, a carico del responsabile del ritardo.

Per questo motivo si raccomanda in particolare di apporre sempre la data di ricezione sul modello 730/4 prima di restituire la copia, per ricevuta, al CAF/professionista che l'ha inviato, qualora il modello sia arrivato in forma cartacea.

Tale data sarà poi riportata nel modello 770 con il quale il sostituto di imposta dichiara annualmente i compensi corrisposti e le relative ritenute operate.

Importi minimi e 730 a zero

Come lo scorso anno dovranno essere addebitati/rimborsati solo gli importi di ammontare superiore a Euro 12,00 per singolo tributo. In ogni caso andranno acquisiti anche i modelli 730 con conguaglio pari a ZERO in quanto tale evenienza deve essere riportata nel modello 770.

Conguaglio a debito del lavoratore

L'imposta deve essere trattenuta dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio e versata il mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

Nel caso in cui la retribuzione del lavoratore sia insufficiente a coprire il debito, la parte eccedente sarà trattenuta nei mesi successivi.

In questo caso il datore di lavoro dovrà addebitare gli interessi al tasso dello 0,40% mensile da versare in aggiunta al tributo cui si riferisce, senza procedere ad autonoma indicazione nel modello F24; le operazioni si devono concludere con il versamento da effettuare nel mese di dicembre (quindi le ritenute possono essere effettuate sugli stipendi erogati fino al mese di novembre).

Con la retribuzione di competenza del mese di luglio il datore di lavoro tratterà anche l'eventuale primo acconto mentre, con la retribuzione corrisposta nel corso del mese di novembre, tratterà l'eventuale secondo acconto.

Nel caso in cui le retribuzioni erogate entro la fine dell'anno non fossero sufficienti a coprire il debito risultante dal 730-4, il datore di lavoro ne darà comunicazione al lavoratore entro il mese di dicembre; quest'ultimo dovrà provvedere al versamento del residuo debito, maggiorato degli interessi dello 0,40% mensile, entro il 16 gennaio 2015.

Nel caso in cui dal 730-4 si rilevi che il lavoratore ha optato per il pagamento rateale dei tributi a debito, il datore di lavoro procederà anche all'addebito degli interessi nella misura dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima.

Tenuto conto che le operazioni partono dalle competenze del mese di luglio e che gli importi a debito devono essere versati entro il 16 dicembre 2014, ne consegue che, qualora gli stipendi vengano normalmente pagati il mese successivo, sarà possibile ripartire gli importi a debito in massimo 4 rate.

Nel caso in cui non sia possibile iniziare le operazioni a partire dalle competenze del mese di luglio (730-4 tardivi) il sostituto di imposta rideterminerà il numero delle rate in sintonia con la scelta fatta dal contribuente.

Se la retribuzione del mese è insufficiente a contenere la rata, il sostituto d'imposta applicherà, oltre agli interessi per rateazione, anche gli interessi per incapienza nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo).



Conguaglio a credito del lavoratore

Anche in questo caso le imposte dovranno essere restituite con le retribuzioni di competenza del mese di luglio.

Il datore di lavoro compenserà il credito di IRPEF e/o di addizionali, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute, anche appartenenti a codici tributo diversi, **operate sui compensi complessivamente di competenza del mese di luglio.**

È possibile compensare i crediti da 730 rimborsati, con tutte le ritenute comprese le somme derivanti da conguagli a debito da assistenza fiscale.

Nel caso in cui il monte ritenute complessivamente operate nel mese non fosse sufficiente a coprire i rimborsi, il datore di lavoro restituirà i crediti a ciascun lavoratore proporzionando il credito di ciascuno al totale delle ritenute operate nel mese procedendo con i rimborsi anche nei mesi successivi dell'anno 2014. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore di questa eventualità contestualmente all'erogazione della prima rata di rimborso.

Nel caso in cui il sostituto, per l'esiguità delle ritenute operate sui compensi correnti, non fosse in grado di rimborsare tutto il credito spettante al lavoratore entro il 2014, dovrà darne comunicazione all'interessato e indicare anche il residuo credito nel modello CUD, al fine di consentire al lavoratore di far valere il credito nella successiva dichiarazione.

Nello specchio che segue, riportiamo i codici tributo da utilizzare per il versamento delle somme derivanti dai conguagli con l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.

CODICE	DESCRIZIONE	ANNO RIF.TO
4731	IRPEF a saldo	2013
4730	IRPEF in acconto	2014
4201	Acc. imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	2014
3803	Addizionale regionale IRPEF a saldo	2013
3846	Addizionale IRPEF enti locali a saldo	2013
3845	Addizionale comunale in acconto	2014
1057	Imposta sostitutiva sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente	2013
1619	Contributo di solidarietà 3%	(*) -----
1845	Acconto cedolare secca	(*) -----
1846	Saldo cedolare secca	(*) -----
1630	Interessi di rateazione per l'IRPEF	(*) -----
3790	Interessi di rateazione per add.le regionale	(*) -----
3795	Interessi pagamento dilazionato add.le comunale Irpef	(*) -----

(*) indicare l'anno d'imposta cui si riferisce la ritenuta.

Nel caso di pagamento rateale, nell'apposita colonna del modello F24, andrà indicato il numero corrispondente alla rata versata ed il numero di rate complessivo.

A tale proposito si ribadisce che l'ultima rata dovrà essere addebitata nel corso del mese di novembre e versata entro il 16 dicembre.

Casi particolari

Nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le operazioni di conguaglio da 730 siano effettuate o ultimate, il sostituto d'imposta non dovrà procedere all'addebito degli ulteriori importi



dovuti dal dipendente ma dovrà comunicarli a quest'ultimo, il quale dovrà provvedere autonomamente al versamento.

Il datore di lavoro dovrà comunque procedere sempre alle operazioni di conguaglio per gli importi risultanti a credito del lavoratore.

Il rimborso dei crediti deve comunque essere effettuato nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato o sia stato per qualunque causa sospeso senza diritto alla retribuzione successivamente alla data di presentazione del mod. 730 al CAF/professionista/datore di lavoro.

A fronte della eventuale **sospensione del rapporto di lavoro** il sostituto dovrà valutare se, in presenza di un 730 a debito, potrà concludere le operazioni di conguaglio prima della fine dell'anno dandone informazione al lavoratore. Questo potrà scegliere se pagare direttamente le somme a debito o se incaricare il datore di lavoro di procedere alla trattenuta dei tributi e degli interessi con le retribuzioni successive. Per gli importi a credito, invece, le operazioni di conguaglio potranno procedere normalmente.

Nel caso di decesso del lavoratore il datore di lavoro dovrà sospendere le operazioni di conguaglio dando comunicazione agli eredi degli importi a debito o a credito ancora sospesi al momento del decesso.

Se si verifica il **passaggio da un datore di lavoro ad un altro** bisogna distinguere se:

- il passaggio avviene per effetto di una operazione societaria (fusione, trasferimento di ramo di azienda, ecc) e, quindi, senza soluzione di continuità – in questo caso il sostituto di imposta che riceve il lavoratore dovrà proseguire con le operazioni di conguaglio dell'assistenza fiscale;
- se viceversa interviene l'interruzione del rapporto di lavoro il nuovo sostituto di imposta do**vrà astenersi dal proseguire i conguagli eventualmente non ancora conclusi.**

Modelli integrativi e rettificativi

Nell'ipotesi in cui il CAF, o il sostituto d'imposta in caso di assistenza diretta, debba per qualsiasi motivo rettificare la dichiarazione, dovrà inviare all'Agenzia delle entrate (o direttamente al sostituto qualora sia escluso dal flusso telematico) un modello 730-4 rettificativo entro il 10 novembre 2014, per comunicare le differenze a debito o a credito del lavoratore.

Nel caso in cui sia invece il contribuente a rilevare errori che comportino un minor debito o un maggior credito o anche qualora non influiscano sulla determinazione dell'imposta scaturita, potrà presentare una dichiarazione **il modello 730/4 integrativo:**

- contraddistinto dal codice "1" nell'apposita casella, contiene unicamente l'indicazione di maggiori importi a credito o minore debito del contribuente rispetto a quelli originariamente comunicati con il primo modello 730-4 oppure non comporta alcuna variazione a debito o a credito; il sostituto di imposta provvederà a conguagliare il credito risultante, nel corso del mese di dicembre 2014;
- contraddistinto dal codice "2" nell'apposita casella, può essere utilizzato anche per rettificare i dati identificativi del sostituto di imposta destinatario del 730;
- contraddistinto dal codice "3" nell'apposita casella quando il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario.

Nel caso in cui il contribuente rilevi inesattezze la cui correzione determina un minor credito o un maggior debito, potrà presentare il modello Unico persone fisiche 2014 provvedendo direttamente al pagamento delle somme dovute.



In questo caso il sostituto di imposta completa comunque le operazioni di rimborso o di addebito del risultato contabile del 730 originariamente ricevuto in quanto il contribuente provvederà, con il modello Unico, solo a rettificare il risultato del 730.

Secondo o unico acconto

Il sostituto d'imposta tratterrà l'eventuale secondo o unico acconto con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

In caso di incapienza della retribuzione il residuo potrà essere trattenuto nel mese di dicembre con l'aggiunta degli interessi dello 0,40% mensile.

In caso di incapienza anche con la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre il sostituto d'imposta ne darà comunicazione al lavoratore che provvederà personalmente al versamento del residuo.

Nel caso in cui il lavoratore non intenda effettuare il versamento del secondo acconto dovrà comunicarlo formalmente al datore di lavoro entro il 30 settembre 2014.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2014 a giugno 2015, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2013.

Il modello per la richiesta dell'ANF è rimasto invariato rispetto allo scorso anno. A tale proposito l'INPS ha emanato la circolare n. 76 del 11 giugno 2014.

Riepiloghiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;
- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché apprendisti o dediti agli studi, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni (in questo caso serve autorizzazione rilasciata dall'INPS);
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

La situazione familiare evidenziata nel modello, debitamente sottoscritta, consiste in un'autocertificazione pertanto il richiedente non è tenuto a produrre il certificato di stato di famiglia (v. circ. INPS n. 136/2011).

Si lascia alla discrezione dei datori di lavoro l'opportunità di chiedere il certificato anagrafico a fronte di situazioni familiari che richiedano un approfondimento per determinare la spettanza dell'assegno.



Si ricorda che l'inclusione dei familiari nel proprio nucleo richiede, in particolari condizioni, il rilascio di una specifica autorizzazione da parte dell'INPS.

A tal fine il lavoratore dovrà inviare specifica richiesta esclusivamente per via telematica all'INPS mediante modello ANF.42. L'autorizzazione che verrà inviata al lavoratore richiedete mediante modello ANF.43 dovrà essere consegnata al datore di lavoro unitamente al modello ANF/DIP.

Elenchiamo i casi in cui è richiesta l'autorizzazione:

- figli ed equiparati di genitori legalmente separati o divorziati compreso il caso di affidamento congiunto;
- figli del coniuge divorziato nati da precedente matrimonio;
- figli naturali propri o del proprio coniuge riconosciuti dall'altro coniuge;
- figli ed equiparati dell'altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- figli legittimi nati in costanza di separazione legale;
- figli ed equiparati per i quali manca la sottoscrizione della richiesta da parte dell'altro coniuge;
- fratelli, sorelle e nipoti;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
- familiari inabili per i quali non sia stata già documentata l'invalidità pari 100%;
- familiari residenti all'estero in Stati membri della CEE o in Paesi convenzionati;
- inserimento di figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni compiuti studenti e/o apprendisti, se il nucleo familiare risulta composta da più di tre figli di età non superiore a 26 anni.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2013 in base alle tabelle riferite alla situazione di ciascun nucleo familiare.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2014 - Unico 2014 - mod. Cud 2014 - altra documentazione) sono i seguenti:

- **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).**

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);

- **redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.**

Si ritiene che il reddito legato alla produttività escluso dalla base imponibile IRPEF ed assoggettato ad imposta sostitutiva del 10%, debba essere dichiarato ai fini della determinazione dell'assegno. La norma originaria infatti include tali tipologia di reddito ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali.

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).



Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2014.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, dal rispettivo coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede del datore di lavoro.

OBBLIGO DI FRUIZIONE DELLE FERIE E CONTRIBUZIONE SUI RESIDUI

La l. n. 66/2003 che regola l'orario di lavoro dispone che ogni lavoratore matura quattro settimane di ferie all'anno.

Due di queste settimane vanno godute nell'anno di maturazione, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, salve specifiche previsioni contenute nella contrattazione collettiva.

Le rimanenti due settimane vanno godute nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Qualora al termine dei 18 mesi di cui sopra residuino ancora ore di ferie, il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione sul corrispettivo di tali residui.

Lo prevede l'INPS, già con la circolare n. 186/1999, con la quale aveva fornito istruzioni in merito al momento in cui le ferie non godute generano l'obbligazione contributiva.

I contratti collettivi possono prevedere scadenze diverse e, in tal caso, la contribuzione maturerà alla scadenza disposta dalla contrattazione.

Per l'anno 2014 i datori di lavoro dovranno pertanto versare, unitamente alla contribuzione relativa agli stipendi di luglio e, quindi, entro il 16 agosto, i contributi sulle ferie maturate nel 2012 che residuano al 30 giugno 2014.

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE E RESIDUALE

La legge Fornero ha disposto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali al fine di assicurare gli ammortizzatori sociali (cig ordinaria e straordinaria) ai settori non coperti.

Quanto sopra per fronteggiare il ricorso massiccio e prolungato agli ammortizzatori sociali in deroga utilizzati negli ultimi anni.

Le prospettive avanzate dalla legge sono sostanzialmente tre:

- costituzione di fondi bilaterali di categoria costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- adeguamento di eventuali fondi bilaterali già esistenti;
- realizzazione di un fondo "residuale" destinato a coprire le esigenze delle aziende che occupano più di 15 dipendenti appartenenti a settori non coperti dagli ammortizzatori sociali.

La norma prevedeva una scadenza per la costituzione dei fondi bilaterali che è stata successivamente prorogata.

La legge di stabilità per il 2014 ha poi modificato la norma originaria prevedendo che la costituzione del fondo residuale abbia comunque decorrenza del 1 gennaio 2014. Qualora successivamente a tale data un settore precedentemente non coperto dovesse istituire il relativo fondo, per i datori di lavoro appartenenti a tale settore cesserà l'obbligo di versare i contributi al fondo residuale.



Con il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2014, pubblicato sulla G. U. del 6 giugno 2014, è stato quindi istituito il fondo residuale presso l'INPS.

Tale fondo dovrà garantire la cassa integrazione ai lavoratori dipendenti da aziende che occupano più di 15 lavoratori in settori non coperti dalla cassa integrazione o da fondi di solidarietà bilaterali di categoria.

Il limite dimensionale dei datori di lavoro sarà riferito alla media dei lavoratori occupati nei sei mesi precedenti la riduzione o sospensione del rapporto con ricorso all'ammortizzatore sociale.

A tal fine si utilizzeranno i criteri di computo dei dipendenti fissati per la generalità dei datori di lavoro ai fini della contribuzione dovuta all'INPS.

La prestazione erogata da questo fondo consiste nella cig ordinaria e straordinaria con l'esclusione della cig straordinaria legata alla cessazione dell'attività (anche parziale).

Soggetti beneficiari saranno tutti i dipendenti con la sola esclusione dei dirigenti.

La prestazione avrà una durata di tre mesi eccezionalmente prorogabili fino ad un massimo di nove mesi calcolati in un biennio mobile.

Il fondo viene finanziato con un contributo pari allo 0,50% delle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori con l'esclusione dei dirigenti. Tale contributo viene ripartito in ragione di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del datore di lavoro.

Tale contributo decorre dal 1 gennaio 2014 pertanto si attendono istruzioni da parte dell'INPS per determinare le modalità di versamento anche degli arretrati.

Inoltre il datore di lavoro dovrà versare un contributo aggiuntivo in caso di utilizzo degli ammortizzatori determinato in ragione del 3% e del 4,5% rispettivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti o più di 50 dipendenti. Tale contributo viene calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.

Si attendono istruzioni dall'Istituto anche per capire l'esatto ambito di applicazione della disposizione posto che non è chiaro, dal decreto in esame, se la stessa sia applicabile solo ai soggetti aventi qualifica di impresa.

A tale proposito la norma che ha dato origine a tale meccanismo (l. n. 92/2012) faceva riferimento genericamente alla necessità di garantire ai lavoratori la copertura degli ammortizzatori sociali senza precisare l'ambito di applicazione della disposizione.

LA GIURISPRUDENZA

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER L'INFARTO DEL LAVORATORE

Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 9945 del 6 maggio 2014

Si segnala la sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità del datore di lavoro per l'infarto di un lavoratore che era stato sottoposto a ritmi di lavoro eccessivamente pesanti e stressanti.

L'attività affidata al dipendente lo costringeva ad operare per 11 ore al giorno protraendo il lavoro anche a casa e senza l'affiancamento di collaboratori.

La Suprema Corte non ha accolto le osservazioni del datore di lavoro che faceva notare l'assenza di lamentele da parte del lavoratore e la non conoscenza delle particolari condizioni di lavoro cui era sottoposto il lavoratore in quanto lo stesso per sua attitudine si sottoponeva a tali ritmi.



In pratica, sostiene la Corte, il datore di lavoro non può mai ignorare le condizioni di lavoro dei propri collaboratori.

Vale la pena di sottolineare che la Corte di Appello ha condannato l'azienda a risarcire un danno di 434.137,00 euro a favore della moglie del dipendente deceduto e di euro 425.412,00 a favore della figlia dello stesso.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - REQUISITI

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Penale n. 20682 del 21 maggio 2014

Il D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza impone che i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono avere capacità adeguate alla natura dei rischi presenti negli ambienti di lavoro cui sono preposti e devono seguire specifica formazione.

La sentenza in esame ribadisce questo concetto fino al punto da rendere inefficace la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione privo dei requisiti richiesti.

In questo caso il datore di lavoro si espone alle sanzioni di carattere penale previste per l'ipotesi di mancata nomina.

LICENZIAMENTO PER FURTO

Sentenza Corte di Cassazione Sez. lavoro n. 6219 del 18 marzo 2014

La sentenza in esame conferma il licenziamento intimato al dipendente per giusta causa in seguito a furto di materiale aziendale di modico valore.

Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione hanno confermato la sentenza affermando, in ultima analisi, che l'esiguità del valore sottratto all'azienda non esclude il venir meno dell'elemento fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro.

LICENZIAMENTO DI DISABILE

Tribunale di Vicenza – Ordinanza del 17 febbraio 2014

Si segnala questa pronuncia che conferma il licenziamento intimato ad un lavoratore occupato ex l. n. 68/1999 per superamento del periodo di comporto.

Nel caso specifico il lavoratore chiedeva di escludere dal computo dei giorni di malattia, gli eventi legati alla patologia dalla quale derivava la sua inabilità.

Il giudice ha respinto la richiesta del lavoratore sottolineando che, per giurisprudenza consolidata, l'esclusione di tali malattie opera solo nel caso in cui il lavoratore sia stato adibito a lavorazioni incompatibili con il suo stato di salute. In questo caso l'onere della prova rimane a carico del lavoratore.



SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2014

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenziario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2014	01	02	03	04	05	06
07	08	09	<u>10</u>	11	12	13
14	15	<u>16</u>	17	18	19	20
<u>21</u>	22	23	24	25	26	27
28	29	30	<u>31</u>			

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70

Giovedì 31 INPS UniEmens	L U G L	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.
Giovedì 31 SOSTITUTI D'IMPOSTA	L U G	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 Semplificato e Ordinario relativi all'anno 2013.

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2014

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
AGOSTO 2014				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	<u>20</u>	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	<u>31</u>

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93 convertito in legge 173 del 27.7.1994
---	---

